

Audizione di FISE Assoambiente

su

Disposizioni concernenti l'impiego di unità da pesca per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la tutela dell'ambiente marino
(proposte di legge C. 907 Muroli, C. 1276 Rizzetto e C. 1939 Governo).

presso

VIII Commissione

(Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici)

Camera dei Deputati

Roma, 16 luglio 2019

FISE Assoambiente

ROMA: Via del Poggio Laurentino, 11 – 00144 Roma- Tel. 06 9969579 – Fax 06 5919955

MILANO: Via di S. Marta, 18 - 20123 Milano - Tel. 02 801428 – Fax 02 73960392

assoambiente@assoambiente.org – <http://www.assoambiente.org>

Gentile Presidente,

Onorevoli Deputati,

abbiamo accolto con piacere l'invito rivolto a FISE Assoambiente nell'ambito dell'esame delle proposte di legge sull'impiego di unità da pesca per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la tutela dell'ambiente marino (proposte di legge C. 907 Muroi, C. 1276 Rizzetto e C. 1939 Governo).

Assoambiente è l'Associazione che all'interno di FISE (Federazione Imprese di Servizi) storicamente rappresenta, a livello nazionale ed europeo, le imprese che in Italia si occupano dei servizi di igiene ambientale, delle bonifiche e del riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali. L'Associazione inoltre è parte stipulante del CCNL di settore.

In merito alle tematiche in esame l'Associazione opera in collaborazione e sinergia con ANSEP UNITAM.

L'Associazione condivide le specifiche iniziative riportate nelle proposte in esame. Peraltro in materia si è già fatta promotrice in questi ultimi anni di due campagne estive contro il *littering* - privilegiando la comunicazione B2C - che hanno avuto un importante riscontro sia per quanto riguarda i canali social (solo nel 2018 la campagna ha raggiunto più di 154.000 persone su Facebook e più di 13.000 visualizzazioni su Twitter) sia nell'ambito della Comunicazione ambientale, Infatti, sempre nel 2018, è stata inserita quale *best practice* nella "*Linea Guida per azioni di Comunicazione Ambientale*" a cura di AICA, l'Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale.

Sui provvedimenti in esame evidenziamo alcuni aspetti.

Per quanto di interesse di questa Commissione, l'Associazione ritiene anche in questo contesto sottolineare l'importanza e l'urgenza di una rapida e definitiva soluzione della regolamentazione dell'EoW (End-of-Waste) aspetto centrale di riferimento, peraltro richiamata anche nei testi in esame per quanto attiene i rifiuti plastici pescati in mare, per assicurare il perseguimento degli obiettivi comunitari e nazionali in materia. Non può non essere evidenziata la forte criticità che si sta registrando su tutta la filiera della *Circular Economy* a seguito dell'emanazione della Legge 55/2019 (Sblocca Cantieri). Quindi ne consegue l'importanza dell'emanazione in tempi brevi dei provvedimenti di competenza del Ministero o, in via prioritaria, il recepimento anticipato dell'art. 6 così come modificato dalla direttiva 851/2019/UE al fine di assicurare un reale sviluppo delle attività di riciclo e dei sistemi produttivi a monte e a valle.

In allegato proposta di emendamento.

In merito alle modalità di gestione dei RAP (rifiuti accidentalmente pescati) e nello specifico quanto disposto all'art. 2 del ddl n. 1939, al fine di consentire ai gestori degli impianti portuali di poter quantificare in base alla provenienza i due flussi di rifiuti (quelli prodotti dalle navi e quelli

accidentalmente pescati) dovrebbe essere precisato che tali flussi sono conferiti separatamente per poter definire la specifica componente della tassa rifiuti.

Ancorché equiparati ai fini del conferimento, i rifiuti dovrebbero essere quantitativamente distinguibili in quanto:

1. i costi di gestione dei RAP saranno coperti con una specifica componente della tariffa a carico dei cittadini, così come previsto all'art. 2, comma 4 del ddl n. 1939;
2. l'impianto portuale che gestisce sia i RAP e sia i rifiuti prodotti dalle navi deve essere in grado di individuarne i rispettivi flussi e comunicarli agli enti competenti.

In allegato proposta di emendamento.

Un ulteriore aspetto riguarda l'esigenza di introdurre nel provvedimento del Governo un disposto finalizzato a contrastare il fenomeno dell'abbandono illegale delle imbarcazioni fuori uso, tramite l'opportuna informazione e sensibilizzazione dei soggetti coinvolti (utenti, proprietari, detentori a vario titolo), nonché la promozione, in linea con i principi di efficienza e circolarità delle risorse, del riuso di parti e componenti, e la demolizione selettiva ed il riciclo dei materiali da essa derivanti (legno, metallo, plastica e vetroresina).

Risulta che circa il 90% delle unità di diporto immatricolate ha lo scafo in vetroresina e la vita media delle stesse unità di diporto può variare da 10 anni per i piccoli natanti (kayak, canoe, pattini, mosconi etc) sino a 30/40 anni per le navi. Risultano circa 31.000, cioè il 4,36% del parco nautico nazionale, le unità abbandonate o obsolete e non più efficienti. I costi per la demolizione variano in relazione alle dimensioni del natante e alla provincia dove avviene la demolizione; indicativamente il costo di demolizione e smaltimento risulta pari a circa 16.000 euro per unità di 15 metri.

Attualmente in Italia l'assenza di una normativa End of Waste per il vetroresina fa sì che i costi a carico dell'armatore siano piuttosto elevati e che il vetroresina finisca per lo più in discarica: nel 2019 smaltite a circa 450 euro per tonnellata. Il peso medio della vetroresina è di 1,37 tonnellate per unità e quindi circa 42.000 tonnellate la quantità di vetroresina da smaltire.

Per quanto riguarda il riciclo, uno dei trattamenti disponibili in fase di test per scafi in vetroresina è la demolizione termica non ossidativa (la cosiddetta pirolisi), con la quale si ottiene una miscela di gas e un residuo solido (ovvero le fibre): tale sistema però non è pienamente sostenibile da un punto di vista economico perché necessita di grandi quantità di energia termica per arrivare alle temperature necessarie (dai 400 agli 800°C).

Per tali motivi sempre più spesso invece di procedere alla demolizione delle barche queste vengono lasciate affondare nei mari o nei laghi con conseguenti impatti sull'ambiente. Peraltro, la vetroresina delle imbarcazioni è un materiale non biodegradabile e quindi, una volta disperso, non viene decomposto col tempo, danneggiando l'ecosistema circostante e inquinando l'ambiente. Il suo abbandono genera anche la dispersione di micro particelle prodotte dal deterioramento delle vernici utilizzate per l'imbarcazione e delle fibre di vetro facenti parte della struttura in vetroresina. Tutto ciò

provoca enormi danni alla flora e alla fauna marina ma, allo stesso modo, anche, seppur indirettamente, alla specie umana, che assume sostanze inquinanti attraverso i cibi ittici che consuma.

Ad oggi il progresso tecnologico ha permesso di mettere a punto soluzioni innovative, di tipo termochimico, ecologicamente ed economicamente sostenibili, che sono in grado di recuperare, oltre la fibra di vetro (fino al 99%), anche la resina contenuta nel rifiuto in vetroresina, con rese fino al 80-85% in peso, sotto forma di liquido che può essere nuovamente riciclato, in miscela con la resina vergine poliestere, comunemente impiegata sul mercato, per la produzione di nuovi manufatti in vetroresina. Purtroppo l'assenza di una specifica disciplina End of Waste nazionale costituisce un serio ostacolo all'applicazione di queste nuove tecnologie.

In allegato proposta di emendamento.

A.C. 1939

DDL su

“Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l’economia circolare (“Legge SalvaMare”)

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

All’articolo 4 (Promozione economia circolare) è aggiunto il seguente nuovo comma Ibis:

I bis. L’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

«Art. 184-ter

(Cessazione della qualifica di rifiuto).

1. I rifiuti sottoposti a un’operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l’oggetto è destinato a essere utilizzato per scopi specifici;*
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;*
- c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;*
- d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.*

2. I criteri dettagliati per l’applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana e ad agevolare l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.

3. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti a livello di Unione europea, ai sensi del comma 2, sono definiti attraverso uno o più decreti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essi includono:

- a) i materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell’operazione di recupero;*
- b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;*
- c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;*
- d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso;*
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.*

4. la persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato un rifiuto, provvede a verificare che il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati.

5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello di Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del comma 3, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 3, lettere da a) a e).

6. È istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il Registro nazionale delle autorizzazioni caso per caso rilasciate ai sensi del comma 5. A tal fine le autorità competenti al momento del rilascio trasmettono copia di tali autorizzazioni caso per caso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura tramite strumenti elettronici l'accesso alle informazioni di tale Registro nazionale relativo alle autorizzazioni rilasciate caso per caso e dei risultati delle verifiche eseguite dalle autorità di controllo.

7. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, sub allegato 1, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269, l'articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, in legge 30 dicembre 2008, n. 210. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione che saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame ai sensi delle presenti disposizioni.».

MOTIVAZIONI

L'emendamento mira a sanare, attraverso il recepimento in anticipo dell'art. 6 della direttiva 2008/98, come modificata dalla direttiva 851/2019/UE, le criticità che attualmente stanno rallentando e in taluni casi bloccando le attività di riciclo e di produzione ad essere collegate e che rappresentano parte importante di attuazione della *Circular Economy* a livello nazionale.

L'emendamento nel recepire le condizioni e criteri richiamati nel disposto, peraltro finalizzati “*a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali*”, mantiene e ribadisce ruolo del MATTM per quanto riguarda non solo la definizione dei criteri a livello nazionale ma anche di coordinamento attraverso il Registro Nazionale delle autorizzazioni End-of-Waste (EoW) “caso per caso”, senza per questo rallentare però la possibilità di ricorrere anche a questo tipo di autorizzazioni EoW.

A.C. 1939

DDL su

“Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l’economia circolare (“Legge SalvaMare”)

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Alla fine del comma 1 dell’articolo 2, è aggiunto il seguente periodo: “e sono conferiti separatamente ai fini del successivo comma 4”

MOTIVAZIONI

L’emendamento interviene all’art. 2 (*Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati*) al fine di garantire ai gestori degli impianti portuali di avere contezza della provenienza dei due flussi di rifiuti (quelli prodotti dalle navi e quelli accidentalmente pescati) i quali, ancorché equiparati ai fini del conferimento, debbono essere quantitativamente distinguibili in quanto:

1. i costi di gestione dei rifiuti “accidentalmente pescati” saranno coperti con una specifica componente della tariffa a carico dei cittadini, così come previsto dal successivo comma 4;
2. l’impianto portuale che gestisce sia i rifiuti accidentalmente pescati che quelli prodotti dalle navi deve essere in grado di individuarne i rispettivi flussi e comunicarli agli enti competenti.

A.C. 1939

DDL su

“Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l’economia circolare (“Legge SalvaMare”)

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Introdotta nuovo articolo 4 bis

Art. 4bis

(Contrasto all’abbandono e alla gestione illegale del fine vita delle imbarcazioni)

- 1. Al fine di contrastare e prevenire l'affondamento o l'abbandono delle imbarcazioni fuori uso, nonché i rischi per l'ambiente e la salute umana connessi a tali pratiche illegali, migliorare l'efficienza dell'uso delle risorse che, secondo la direttiva 2008/98/CE, come modificata dalla direttiva 2018/851/CE, costituisce elemento fondamentale per il passaggio ad un'economia circolare, dare attuazione ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione, cooperazione ed al principio “chi inquina paga” di cui all’art. 178 Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare adotta misure adeguate promuovendo:*
 - a) l’informazione e la sensibilizzazione dei proprietari, dei detentori e degli utenti delle imbarcazioni per una corretta gestione delle stesse al termine del loro ciclo di vita nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all’art. 179 del citato decreto;*
 - b) il riuso delle parti o dei componenti riutilizzabili delle medesime imbarcazioni, quali alberatura, mobili, motore, eliche, apparecchiature, attraverso la commercializzazione degli stessi;*
 - c) la demolizione selettiva delle imbarcazioni, onde consentire la rimozione ed il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riciclo di qualità dei materiali derivanti dalla demolizione, almeno per quanto riguarda legno, metallo, plastica e vetroresina, anche attraverso l’adozione prioritaria, per tali materiali, di uno o più regolamenti ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, del citato Dlgs. n. 152/2006, a partire dalla definizione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per il vetroresina.*

MOTIVAZIONI

L’emendamento proposto è volto a contrastare il fenomeno illegale di abbandono delle imbarcazioni fuori uso, tramite l’opportuna informazione e sensibilizzazione dei soggetti coinvolti (utenti, proprietari, detentori a vario titolo), nonché promuovendo, in linea con i principi di efficienza e circolarità delle risorse, il riuso di parti e componenti, la demolizione selettiva ed il riciclo dei materiali da essa derivanti (legno, metallo, plastica e vetroresina).

Le unità da diporto immatricolate fino al 2013 sono oltre 112.000. Di queste quasi il 90% ha lo scafo in vetroresina; tali dati non comprendono tutte quelle imbarcazioni in vetroresina non immatricolate, che

ammontano a circa 632.000 unità. La vita media delle unità da diporto è pari a: 10 anni per i Piccoli natanti (kayak, canoe, pattini, mosconi etc) , 20 anni Unità a vela , 25 anni per le Unità a motore . Per le navi la vita media aumenta fino a 30/40 anni. Sono circa 31.000, cioè il 4,36% del parco nautico nazionale, le unità abbandonate o obsolete e non più efficienti. Il peso medio della vetroresina è di 1,37 tonnellate per unità. Sono circa 42.000 tonnellate la quantità di vetroresina da smaltire.

Attualmente in Italia l'assenza di una normativa End of Waste per il vetroresina fa sì che i costi a carico dell'armatore siano piuttosto elevati e che il vetroresina finisca per lo più in discarica: nel 2019 (causa emergenza ecologica) si parla di circa 450 euro per tonnellata.

Per tali motivi sempre più spesso invece di procedere alla demolizione delle barche queste vengono lasciate affondare nei mari o nei laghi con conseguenti impatti sull'ambiente.

Per quanto riguarda il riciclo, uno dei trattamenti disponibili in fase di test per scafi in vetroresina è la demolizione termica non ossidativa (la cosiddetta pirolisi), con la quale si ottiene una miscela di gas e un residuo solido (ovvero le fibre): tale sistema però non è pienamente sostenibile da un punto di vista economico perché necessita di grandi quantità di energia termica per arrivare alle temperature necessarie (dai 400 agli 800°C).

Tuttavia, ad oggi il progresso tecnologico ha permesso di mettere a punto soluzioni innovative, di tipo termochimico, ecologicamente ed economicamente sostenibili, che sono in grado di recuperare, oltre la fibra di vetro (fino al 99%), anche la resina contenuta nel rifiuto in vetroresina, con rese fino al 80-85% in peso, sotto forma di liquido che può essere nuovamente riciclato, in miscela con la resina vergine poliestere, comunemente impiegata sul mercato, per la produzione di nuovi manufatti in vetroresina. Purtroppo l'assenza di una specifica disciplina End of Waste nazionale costituisce un serio ostacolo all'applicazione di queste nuove tecnologie.